

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 18- <i>bis</i> del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200 (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	60
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	61
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	61
DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. C. 3495 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	64
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	64
SEDE CONSULTIVA:	
DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	65
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigra-

zione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio. C. 3200.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo nella seduta dello scorso 8 marzo, deliberando un parere di nulla osta all'indirizzo della I Commissione Affari costituzionali, competente nel merito. Quindi fa presente che, poiché il testo in oggetto non ha subito modifiche nel corso dell'esame in sede referente, s'intende che sul provvedimento ora all'ordine del giorno dell'Assemblea resta fermo il parere di nulla osta in precedenza deliberato.

Avverte inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Nell'affermare che le proposte emendative in esso contenute – stante il loro carattere ordinamentale – non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con il parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2022.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, afferma di essere stata informata del fatto che, questa mattina, il Ministero della difesa avrebbe comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi necessari per giungere alla risoluzione delle questioni problematiche, dal punto di vista

finanziario, riconducibili a talune disposizioni del testo.

La viceministra Laura CASTELLI, in risposta alla deputata Cattoi, afferma che, al momento, non le risulta che il Ministero della difesa abbia effettuato comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze riguardanti il provvedimento in esame e chiede ulteriore tempo per la predisposizione della nuova relazione tecnica.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la Commissione è in attesa della relazione tecnica.

La viceministra Laura CASTELLI, nel comunicare che la relazione tecnica è stata predisposta soltanto in parte, chiede un ulteriore rinvio dell'esame provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2533), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Fa presente, altresì, che il testo è assistito da una clausola di invarianza (articolo 5). Nel testo iniziale tale clausola era riferita all'intero decreto-legge e successivamente, in prima lettura, il Senato ha introdotto un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2022 (commi da 2-*bis* a 2-*quinquies* dell'articolo 2); conseguentemente, per coordinamento, la clausola di invarianza è stata modificata e ora si riferisce all'intero decreto eccetto le disposizioni sopra menzionate.

Con riferimento all'articolo 1, recante Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma impone la predisposizione di piani regionali per prevenire e combattere la peste suina, le cui misure sono attuate dalle regioni e province autonome anche avvalendosi di altre amministrazioni e rimettendo la vigilanza ai Carabinieri, alle ASL e alle polizie locali, regionali e metropolitane; alla norma risulta applicabile la clausola di invarianza di cui all'articolo 5. Fa presente, quindi, che la relazione tecnica afferma la neutralità delle previsioni, evidenziando che le stesse non risultano innovative rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Ciò posto, al fine di suffragare l'assunzione di neutralità ritiene che andrebbe chiarito più dettagliatamente il contenuto dei piani regionali, al fine di verificare che le misure da essi recate possano essere attuate nel quadro delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, in proposito, che la relazione tecnica menziona, fra le risorse disponibili per il finanziamento delle attività di prevenzione e controllo delle malattie degli animali, l'intero am-

montare del programma 1.2 del Ministero della salute. A detto programma afferiscono però stanziamenti anche per spese di carattere obbligatorio o difficilmente modulabile e comunque riferiti anche ad altre finalità: andrebbe dunque indicato più puntualmente quali risorse siano impiegabili, in quanto non vincolate o destinate ad altre finalità, per la lotta alla peste suina.

In merito all'articolo 2, recante disposizioni sul Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, quanto ai profili di quantificazione, evidenzia che l'attribuzione al Commissario straordinario di compiti di coordinamento e monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione della peste suina poste in essere dalle strutture sanitarie e amministrative locali potrebbe comportare il sorgere di specifici adempimenti a carico di queste ultime (si pensi, ad esempio, alla necessità di comunicare periodicamente al Commissario i dati relativi all'abbattimento e alla distruzione degli animali infetti; all'esigenza di garantire un flusso di informazioni costante tra strutture e Commissario onde consentire a quest'ultimo di poter assicurare un adeguato coordinamento dell'attività svolta dalle stesse strutture) e che da tali adempimenti potrebbero derivare nuove o maggiori spese. In proposito, considerato che la disposizione è assistita dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 5, appare necessario acquisire dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione di neutralità. In merito al comma 5, che prevede l'avvalimento di personale di altre amministrazioni pubbliche, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa gli obblighi o le necessità, per le amministrazioni di provenienza, di provvedere alla sostituzione del dipendente distaccato, comandato o collocato fuori ruolo e assegnato alla Direzione generale della sanità animale per svolgere attività di supporto al Commissario straordinario, o all'acquisizione di prestazioni di soggetti terzi, al fine di escludere che dal comando o dal distacco conseguano nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni di provenienza. La relazione tecnica nulla evidenzia in merito

al comma 6, che attribuisce al Commissario il potere di adottare atti motivati contingibili e urgenti per far fronte a situazioni eccezionali. Osserva che tali provvedimenti potrebbero determinare il sorgere di obblighi e adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni nonché prevedere l'adozione di misure volte a fronteggiare la situazione di emergenza (che ha costituito il presupposto per l'adozione del provvedimento) e dai quali potrebbero derivare oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine rileva che appare opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alle risorse disponibili per far fronte a situazioni quali quelle prospettate.

Con riguardo alle norme introdotte al Senato (articolo 2, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*), che autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per il 2022, finalizzata alla messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee idonee al contenimento dei cinghiali selvatici nelle zone infette, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalle disposizioni appare configurato come limite massimo di spesa. Un'ulteriore modifica approvata al Senato consente al Commissario di avvalersi, oltre che degli uffici pubblici competenti in materia di malattie animali indicati dalla norma (articolo 2, comma 5), anche di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino. Al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che tali ulteriori avvalimenti, al pari di quelli previsti dalla norma originaria con riferimento ad altri uffici pubblici, possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2-*quinquies* dell'articolo 2 fa fronte agli oneri – pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 – connessi alla messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee amovibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola. Rammenta, in pro-

posito, che tale Fondo – istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto *Sostegni-ter*) – reca una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla tutela degli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana, nonché all'indennizzo degli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati. Al riguardo, nel rilevare anzitutto che l'intervento prefigurato dalle disposizioni in commento sembrerebbe rientrare nell'ambito delle finalità cui il citato Fondo è preordinato dalla norma istitutiva, appare tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che la riduzione del Fondo medesimo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle ulteriori misure eventualmente già programmate a valere sulle risorse dello stesso, sebbene queste ultime – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – risultino al momento ancora integralmente disponibili. Da un punto di vista procedurale, osserva inoltre che il citato comma 2-*bis* dell'articolo 2 prevede che le risorse rivenienti dalla predetta autorizzazione di spesa siano conseguentemente trasferite al Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, nominato ai sensi del precedente comma 1, senza tuttavia specificare l'eventuale titolarità in capo al medesimo Commissario di una apposita contabilità speciale tramite cui gestire le risorse medesime, né esplicitare meccanismi di successiva attribuzione delle stesse alle regioni o province autonome interessate, cui – dal tenore letterale della norma – sembrerebbe essere demandata l'attuazione degli interventi in questione. In merito a tali aspetti, ritiene pertanto utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, recante Sanzioni, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, in quanto all'introduzione di nuove sanzioni

amministrative pecuniarie non sono, prudenzialmente, ascritti effetti di maggior gettito, trattandosi di entrate di natura eventuale. Comunque, in mancanza di chiarimenti in proposito da parte della relazione tecnica, andrebbe acquisita una conferma del Governo circa l'effettiva possibilità, per le amministrazioni competenti sul procedimento sanzionatorio e di vigilanza, di adempiere ai nuovi compiti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 5, recante Disposizioni finanziarie, in merito ai profili di quantificazione, rinvia a quanto osservato in relazione alle disposizioni precedentemente commentate.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 5 contiene una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione del presente decreto – ad eccezione dei commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 2, produttivi di spese oggetto di specifica copertura, di cui si è in precedenza detto – non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendovi le amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare. Il comma 3 dell'articolo 5, inoltre, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di assicurare l'immediata attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi da 2-bis a 2-quinquies dell'articolo 2, prevedendo altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di bilancio. Anche a tale riguardo non ha osservazioni da formulare, trattandosi di una norma di natura contabile, finalizzata alla tempestiva attuazione dei provvedimenti d'urgenza.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella giornata odierna.

Fabio MELILLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti, che saranno eventualmente trasmessi dall'Assemblea, alla seduta pomeridiana, quando il Governo avrà fornito i chiarimenti richiesti dal relatore.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

C. 3495 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2022.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, essendo ancora in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica.

La viceministra Laura CASTELLI fa presente che la relazione tecnica è in corso di predisposizione e chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ricorda, quindi, che la Commissione sarà nuovamente convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea per l'esame del testo dell'AC 3547 e degli emendamenti che saranno eventualmente trasmessi dall'Assemblea.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti del Governo.

La viceministra Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 1, che prevedono, tra l'altro, la predisposizione di piani regionali per prevenire e combattere la peste suina, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, come risulta dalla relazione tecnica, esse non risultano innovative rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dall'altro, l'attuazione delle medesime disposizioni dovrà

avvenire nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, nella parte in cui prevedono l'attribuzione al Commissario straordinario di compiti di coordinamento e monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione della peste suina poste in essere dalle strutture sanitarie e amministrative locali, la possibilità da parte del Commissario stesso di avvalersi di personale di altre amministrazioni pubbliche, l'attribuzione al predetto Commissario del potere di adottare atti motivati contingibili e urgenti per far fronte a situazioni eccezionali, nonché della facoltà di avvalersi, oltre che degli uffici pubblici competenti in materia di malattie animali, anche di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, evidenzia che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dovranno essere attuate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

Per quanto concerne il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, oggetto di riduzione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 2, ai fini della copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalla messa in opera di recinzioni e di strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento di cinghiali selvatici, afferma che tale Fondo reca le occorrenti risorse e l'utilizzo delle stesse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori misure già programmate.

Infine precisa che saranno comunque previste idonee modalità per assicurare il trasferimento delle risorse di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a favore del predetto Commissario straordinario.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chia-

rimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3547 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 9 del 2022 recante Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni di cui all'articolo 1, che prevedono, tra l'altro, la predisposizione di piani regionali per prevenire e combattere la peste suina, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, come risulta dalla relazione tecnica, esse non risultano innovative rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dall'altro, l'attuazione delle medesime disposizioni dovrà avvenire nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5;

le disposizioni di cui all'articolo 2, nella parte in cui prevedono l'attribuzione al Commissario straordinario di compiti di coordinamento e monitoraggio delle misure di contrasto alla diffusione della peste suina poste in essere dalle strutture sanitarie e amministrative locali, la possibilità da parte del Commissario stesso di avvalersi di personale di altre amministrazioni pubbliche, l'attribuzione al predetto Commissario del potere di adottare atti motivati contingibili e urgenti per far fronte a situazioni eccezionali, nonché della facoltà di avvalersi, oltre che degli uffici pubblici competenti in materia di malattie animali, anche di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, non comportano nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché dovranno essere attuate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5;

il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, oggetto di riduzione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'articolo 2, ai fini della copertura degli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalla messa in opera di recinzioni e di strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento di cinghiali selvatici, reca le occorrenti risorse e l'utilizzo delle stesse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori misure già programmate;

saranno comunque previste idonee modalità per assicurare il trasferimento delle risorse di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, a favore del predetto Commissario straordinario,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Ciaburro 2.2, che prevede, tra l'altro, l'incremento di 5 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola – pur senza specificarne l'annualità di riferimento – e provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di citta-

dinanza. In proposito, si rileva l'inidoneità di tale modalità di copertura, essendo le risorse del Fondo in parola – tanto più in assenza di una espressa modifica della sottostante disciplina sostanziale – finalizzate a spese di carattere obbligatorio a fronte di situazioni giuridiche di diritto soggettivo;

Ciaburro 2.7, che è volta a sopprimere la clausola di neutralità finanziaria riferita all'avvalimento dei soggetti pubblici puntualmente indicati al comma 5 dell'articolo 2 da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, in ciò contravvenendo alle valutazioni riportate nella relazione tecnica e poste alla base della neutralità finanziaria della disposizione medesima.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Caretta 1.13, che è volta a prevedere che le regioni e le province autonome attuino i piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana avvalendosi delle vigilanze venatorie in capo alle regioni o alle province autonome, anziché delle polizie locali;

Caretta 1.14, che è volta a prevedere che i cacciatori coadiutori delle polizie locali, mediante i quali le regioni e le province autonome attuano i piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, siano adeguatamente formati ed abilitati all'esercizio dell'attività venatoria;

Ciaburro 1.15, che è volta a prevedere che le regioni e le province autonome attuino i piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana avvalendosi, oltre che delle polizie locali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi, anche di coloro che sono formati in base alle normative vigenti;

Caretta 1.16, che è volta a prevedere che i prelievi all'interno delle aree protette siano attuati, oltre che dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati, anche da persone formate in possesso di abilitazione venatoria;

Caretta 1.01, che prevede l'istituzione di un Fondo per la formazione di personale qualificato per il contenimento della peste suina africana, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi incluso l'emendamento Caretta 2.3, volto a imputare gli oneri derivanti dal comma 2-*bis* dell'articolo 2 a carico del Fondo per le esigenze indifferibili – anziché del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, come attualmente previsto dal testo – che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – al momento reca, per l'anno 2022, le occorrenti disponibilità.

La viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché sull'emendamento Caretta 2.3 dal momento che, nell'imputare gli oneri derivanti dal comma 2-*bis* dell'articolo 2 a carico del Fondo per le esigenze indifferibili, rischia di pregiudicare altre spese già programmate dal Governo a valere su tale Fondo.

Infine esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva che dalla lettura delle proposte emendative presentate dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia si evince che le stesse non determinano

effetti finanziari. In particolare afferma che l'emendamento Caretta 1.13 è volto a precisare che le polizie locali, di cui possono avvalersi le regioni e le province autonome nell'attuare i piani regionali, sono le vigilanze venatorie. Si tratta quindi, a suo avviso, di una modificazione testuale che non determina nuovi oneri.

Ritiene altresì che l'emendamento Caretta 1.14 è volto ad inserire, all'interno dei percorsi formativi seguiti dai coadiutori delle polizie locali, argomenti specifici riguardanti i piani regionali, senza determinare nuovi oneri.

In riferimento all'emendamento Ciaburro 1.15, fa presente che lo stesso amplia il novero dei soggetti, attraverso i quali le regioni e le province autonome attuano i piani regionali, anche a coloro i quali sono idoneamente formati in base alle normative vigenti, in sostanza a soggetti che risultano già qualificati in base alla disciplina di settore e ai quali si può ricorrere senza necessità di attività aggiuntive di formazione.

Allo stesso modo, allo scopo di migliorare il testo sotto il profilo della precisazione del servizio svolto dalle regioni e dalle province autonome di contrasto alla peste suina, rileva che anche l'emendamento Caretta 1.16 propone di comprendere le persone formate in possesso di abilitazione venatoria, ossia soggetti titolari di adeguate competenze, tra coloro che possono attuare i prelievi nelle aree protette, senza determinare quindi ulteriori oneri.

Con riguardo all'articolo aggiuntivo Caretta 1.01 e Caretta 2.3, nel riconoscere che gli stessi determinano oneri finanziari gravanti sul Fondo per le esigenze indifferibili, sottolinea che tali proposte emendative intendono disporre una apposita dotazione finanziaria che garantisca l'effettiva attuazione del provvedimento, che resterebbe altrimenti privo di uno stanziamento sufficiente a far fronte agli adempimenti ivi previsti.

Passando all'esame dell'emendamento Ciaburro 2.2, afferma di non comprendere le ragioni del parere contrario per carenza o inidoneità della copertura finanziaria,

poiché la copertura è indicata nella riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, il cui stanziamento potrebbe, a suo avviso, essere in parte dirottato per far fronte agli oneri derivanti dall'approvazione della proposta emendativa e la cui destinazione è frutto di una scelta politica.

Infine chiarisce che l'emendamento Ciaburro 2.7 è volto a sopprimere la clausola d'invarianza finanziaria riferita all'avvalimento dei soggetti pubblici da parte del Commissario straordinario, mirando a prevedere un'apposita dotazione finanziaria a supporto dell'attività del Commissario medesimo.

Conclude chiedendo al relatore e alla rappresentante del Governo di rivalutare i pareri espressi sulle proposte emendative presentate.

La viceministra Laura CASTELLI, nel rispondere alla deputata Lucaselli, afferma che l'imputazione al Fondo per il reddito di cittadinanza, prevista dall'emendamento Ciaburro 2.2, non attiene ad una valutazione politica, poiché tale Fondo è finalizzato a finanziare l'erogazione di tale prestazione nei confronti della platea dei soggetti aventi diritto, a suo tempo puntualmente quantificata.

Per le restanti proposte emendative afferma che non vi sono informazioni che inducano ad escludere che da esse conseguano ulteriori oneri, anche tenuto conto del fatto che coinvolgono personale appartenente a più amministrazioni e al quale sono assegnate funzioni diverse da quelle per le quali verrebbero in considerazione nel testo in esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'associarsi alle osservazioni puntuali illustrate dalla deputata Lucaselli, ritiene che, come sovente accade, il Governo non abbia motivato il proprio parere contrario sulle proposte emendative in modo adeguato da un punto di vista tecnico, adducendo la mera impossibilità di escludere effetti finanziari. Nel sottolineare che la prova contraria, ossia la neutralità finanziaria di tali proposte, non può certamente incombere sui parlamentari, evidenzia che il Ministero

dell'economia e delle finanze spesso non riesce ad essere tempestivamente informato dai Ministeri competenti sugli effetti finanziari delle proposte emendative e che, in tal modo, anche il dibattito in Commissione ne risulta svilito.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.2, 2.3 e 2.7 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte

emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.05.

ALLEGATO

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). C. 3547 Governo, approvato dal Senato.

**RELAZIONE TECNICA TRASMESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17,
COMMA 8, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196**

MEF - RGS - Prot. 56602 del 05/04/2022 - U

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente



Roma,
All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

Prot. N. Rif.
Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: AC 3547 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) – Testo e relazione tecnica di passaggio.

Sono stati esaminati il testo e la relazione tecnica di passaggio al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza si comunica di non avere osservazioni da formulare e, pertanto, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il provvedimento d'urgenza, costituito da 6 articoli, è caratterizzato dalla neutralità finanziaria.

In particolare, l'**articolo 1** dispone in materia di adozione di misure urgenti per la gestione il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e i suini selvatici.

In proposito, occorre evidenziare che il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le ASL ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 27 del 2021 sono designate quali autorità competenti all'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali lungo la filiera agro-alimentare nei settori ivi specificati tra i quali rientra quello della sanità animale. Pertanto alle predette autorità compete lo svolgimento in via ordinaria dei controlli ufficiali e delle attività di sorveglianza e vigilanza finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/ 429 per quanto riguarda la prevenzione ed il controllo delle malattie animali trasmissibili.

Il provvedimento, quindi, non individua compiti o responsabilità ulteriori rispetto a quelli attualmente demandati al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle ASL dalla normativa vigente e pertanto non prevede oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, il sistema informativo veterinario del Ministero della salute (Vetinfo.it) prevede già le funzionalità specifiche per consentire l'inserimento a sistema dei dati e delle informazioni raccolte dalle autorità competenti nell'ambito dell'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nei settori della salute animale e controllo e prevenzione delle malattie animali.

Pertanto, il provvedimento non introduce attività o adempimenti ulteriori, sicché non vi è necessità di risorse integrative rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

Si precisa che per il finanziamento delle attività di prevenzione e controllo delle malattie le risorse finanziarie previste nel Bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024 (Missione 20- Tutela della salute- CDR4- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) ammontano:

- per il 2022 a euro 49.652.651;
- per il 2023 a euro 42.012.683;
- per il 2024 a euro 41.342.197.

A livello regionale, le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e la quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle aziende sanitarie locali e alle regioni e province autonome di cui al decreto legislativo n. 32 del 2021.

Per l'attuazione delle misure di emergenza di carattere generale e comuni alle malattie trasmissibili degli animali terrestri e acquatici, i fondi necessari per il settore veterinario pubblico sono accantonati presso il Fondo Sanitario Nazionale e sono determinati annualmente nella legge di bilancio e ripartiti tra le regioni in base a deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. I fondi destinati alla copertura delle spese riguardanti le attività per la gestione delle emergenze, sia in fase ordinaria sia in situazione di emergenza, consistono in una quota distinta spettante alle regioni.

Con particolare riferimento all'ISPRA, si precisa che tali attività rientrano tra i compiti ordinariamente svolti dall'Istituto e pertanto verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 2 è stato specificato che i Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle disposizioni:

0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019;

0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019;

a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

b) del «Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici» del Ministero della salute, del 21 aprile 2021 nonché delle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022, pubblicate nel sito internet del medesimo Istituto.

Il comma 3-bis dispone che le regioni e le province autonome, che alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongano di un piano di cui al comma 1, inviano tale piano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di riferimento nazionale per la peste suina, e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni.

Al comma 5 viene specificato che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle polizie locali.

Il comma 5-bis vieta il prelievo in ogni forma collettiva in attività di caccia nelle aree di circolazione virale attiva.

Si tratta di integrazioni a carattere ordinamentale che non comportano pertanto nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento alla modifica del comma 6 dell'articolo 1, che prevede che per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio e che i dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sulla *Trichinella spp.*, confluiscono nei sistemi informativi già attivi presso il Ministero della salute, si rappresenta che gli elementi integrativi introdotti non comportano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto alla formulazione del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge. Il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le ASL ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 27 del 2021 sono designate quali autorità competenti all'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali lungo la filiera agro-alimentare nei settori ivi specificati tra i quali rientra quello della sanità animale. Pertanto alle predette autorità compete lo svolgimento in via ordinaria dei controlli ufficiali e delle attività di sorveglianza e vigilanza finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la prevenzione ed il controllo delle malattie animali trasmissibili. Le relative integrazioni, quindi, non individuano compiti o responsabilità ulteriori rispetto a quelli attualmente demandati al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle ASL dalla normativa vigente e pertanto non prevede oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, il sistema informativo veterinario del Ministero della salute (*Vetinfo.it*) prevede già le funzionalità specifiche per consentire l'inserimento a sistema dei dati e delle informazioni raccolte dalle autorità competenti nell'ambito dell'effettuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nei settori della salute animale e controllo e prevenzione delle malattie animali.

Pertanto, le integrazioni apportate al citato comma 6 non introducono attività o adempimenti ulteriori, sicché non vi è necessità di risorse integrative rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

Si precisa che per il finanziamento delle attività di prevenzione e controllo delle malattie le risorse finanziarie previste nel Bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024 (Missione 20-

Tutela della salute- CDR4- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari) sono quelle sopra previste.

A livello regionale, le risorse sono quelle previste dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale e la quota parte delle tariffe riscosse per i controlli ufficiali destinate alle aziende sanitarie locali e alle regioni e province autonome di cui al decreto legislativo n. 32 del 2021.

Per l'attuazione delle misure di emergenza di carattere generale e comuni alle malattie trasmissibili degli animali terrestri e acquatici, i fondi necessari per il settore veterinario pubblico sono accantonati presso il Fondo Sanitario Nazionale e sono determinati annualmente nella legge di bilancio e ripartiti tra le regioni in base a deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. I fondi destinati alla copertura delle spese riguardanti le attività per la gestione delle emergenze, sia in fase ordinaria sia in situazione di emergenza, consistono in una quota distinta spettante alle regioni.

Con riferimento alle integrazioni apportate al comma 7 dell'articolo 1 che specificano che le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento sono quelle dei suini allevati e che, nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza, sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e con il decreto per le misure di biosicurezza sono definiti anche i termini temporali e le modalità relativi alla cessazione della deroga di cui al secondo periodo e all'adeguamento delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle disposizioni dei regolamenti edilizi, si rappresenta che le stesse integrazioni non comportano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario (per la durata di 12 mesi rinnovabili) con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana. Tale compito, per quanto espressamente previsto dal comma 8 del medesimo articolo, è svolto a titolo gratuito. In relazione al comma 4 si evidenzia che il Commissario, per l'espletamento dei compiti assegnati, si avvale dell'Unità centrale di crisi (UCC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013 integrata da un rappresentante dell'ISPRA e da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi.

Anche con riferimento alla integrazione che prevede che il Commissario svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni volte a prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e concorre alla relativa attuazione, si rappresenta che il Commissario per espletare tali compiti si avvale dell'Unità centrale di crisi (UCC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 44 del 2013 integrata da un rappresentante dell'ISPRA e da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi.

Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, richiama espressamente le previsioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, *"la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese, sostenute, ove previsto dalla normativa vigente."*

Non comporta nuovi o maggiori oneri neanche la previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo, il quale prevede un contingente di personale dedicato a tale attività che, posto in posizione di comando distacco o fuori ruolo, resta a carico della amministrazione di appartenenza. Anche per quanto riguarda gli aspetti logistici la disposizione non comporta oneri poiché il Commissario si avvale del supporto della competente Direzione generale del Ministero della salute.

Con riferimento al comma 5, che prevede che il Commissario può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'arma dei

Carabinieri, Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si rappresenta che l'invarianza è suffragata dal fatto che il Commissario può avvalersi di tali enti solo nell'ambito delle attività istituzionali a loro demandate.

Con riferimento ai commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies che prevedono che nella zona infetta le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici, autorizzando a tale fine la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Le disposizioni integrative introdotte prevedono che:

- le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario;***
- che l'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini previsti dal***

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

- che le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica e che, qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato.

Il comma 2-quinquies prevede che agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Si riporta di seguito un'analisi della quantificazione dei relativi costi.

Gli elementi utili per la quantificazione degli oneri fanno esclusivo riferimento all'intervento individuato dalla norma e cioè "la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili", ovviamente non potendo quantificare gli oneri per azioni future che potranno essere individuate dal Commissario straordinario.

Si ritiene inoltre necessario premettere che il decreto legislativo n. 27 del 2021 (di adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) nell'individuare le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività in materia di sanità animale stabilisce che il Ministero della salute è l'autorità centrale responsabile della prevenzione e del controllo delle malattie animali trasmissibili. Allo stesso modo le regioni per la parte di competenza sono anch'esse deputate ad effettuare i controlli finalizzati al contenimento delle malattie negli animali al fine della tutela degli stessi e della salute pubblica attraverso le ASL che insistono nel territorio regionale.

- *Necessità ed urgenza della messa in opera delle recinzioni*

L'efficacia delle recinzioni o strutture temporanee amovibili per il controllo della PSA ai fini della sua eradicazione è legata alla loro tempestiva messa in opera, possibilmente entro l'inizio della prossima estate, in quanto dopo la stagione dei parti la popolazione dei cinghiali raddoppierà determinando una nuova ondata epidemica tra estate e il prossimo autunno. Questo per evidenziare la necessità di adire procedure d'urgenza per l'acquisto e la messa in opera delle stesse. Altri Stati Membri come Belgio e Repubblica Ceca grazie alla costruzione di tali barriere, in combinazione con altre misure di eradicazione, sono riusciti a raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione e riacquisire l'indennità sanitaria dell'intero territorio nazionale e di conseguenza le garanzie commerciali verso altri partner commerciali

- *Estensione delle recinzioni o strutture temporanee amovibili.*

Il Ministero della salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari-, in collaborazione con i suoi organi tecnici, Istituti Zooprofilattici sperimentali, e con il supporto di ISPRA, fin dall'istituzione dell'area infetta sui 114 comuni delle Province di Genova ed Alessandria interessata dal ritrovamento dei casi positivi, ha ipotizzato un perimetro di circa 230 km lungo cui dovrebbero essere installate le recinzioni o altre strutture amovibili di cui trattasi. A questi numeri si devono aggiungere altri 40 km circa, derivanti dalla somma di rientranze che dovranno essere allestite in prossimità di incroci stradali, per evitare comunque l'attraversamento dei cinghiali ma allo stesso tempo garantire la viabilità locale.

Per cui si ipotizza allo stato attuale un perimetro di circa 270 km lineari (worst case scenario).

Alla data del 9 marzo 2022 e con riferimento all'attuale situazione epidemiologica e alla geolocalizzazione delle carcasse di cinghiale ritrovate e risultate positive al virus della peste suina africana, si è ipotizzato un perimetro lungo il quale posizionare le recinzioni o strutture temporanee amovibili di cui alla mappa allegata.

I rispettivi tracciati delle recinzioni per regione, qualora si valutasse la necessità di procedere ad una stesura completa delle recinzioni, sarebbero:

1. Tracciato Liguria: 92 km

2. Tracciato Piemonte:

o 143 km se la stesura completa delle recinzioni si posiziona in aderenza alla bretella autostradale nord;

o 155 km se la stesura completa delle recinzioni si posiziona all'esterno prevedendo un ulteriore margine cuscinetto rispetto alla bretella autostradale nord.

Per quanto riguarda la regione Piemonte, l'ipotesi di un chilometraggio inferiore (143 km) tiene semplicemente conto del fatto che è la bretella autostradale stessa con le proprie recinzioni a costituire barriera di contenimento a nord.

Per la Liguria l'ipotesi è univoca e pari a 92 km.

- **Stima dei costi per l'acquisto e la messa in opera.**

La stima dei costi è stata effettuata per l'acquisto e la messa in opera delle recinzioni temporanee. Secondo le informazioni acquisite presso una grande ditta nazionale (per il tramite della Regione Lombardia) intervenuta anche nella fornitura delle recinzioni al Belgio, compresi di rete, pali, ancoraggio e messa in opera da parte di una ditta specializzata, è pari a 6.741.171,00.

- **Stima costi per occupazione d'urgenza e apposizione servitù.**

La previsione del calcolo relativo all'indennità di occupazione (effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), tiene conto della sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2011, n. 181, in luogo all'applicazione dei Valori Medi Agricoli, in quanto più cautelativa rispetto a quest'ultimi, in caso di contestazione della proposta di indennità provvisoria nelle fasi della procedura espropriativa. Per il calcolo dell'indennità di occupazione, sono stati considerati come proprietà privata 1/3 dei 270 km di recinzione, e che dei 90 km di recinzione da realizzare nella proprietà privata il 30% ricada in terreni edificabili in generale, ed il 70% in terreni agricoli in generale. Per definire il calcolo dell'indennità di occupazione, si è provveduto tramite ricerca di mercato su siti internet specializzati nella compravendita di terreni, a individuare un costo medio, di quest'ultimi, sia nella provincia di Genova che di Alessandria (province interessate alla realizzazione della recinzione), dei terreni agricoli e dei terreni edificabili. A seguito della citata ricerca, il prezzo individuato come valore medio di mercato, per l'acquisto di terreni agricoli in generale è pari a 8 euro/m² e di 40 euro/m² per terreni edificabili in generale, per un importo complessivo di indennità di occupazione relativa ad 1 anno, tempo stimato per la realizzazione della recinzione, pari ad euro 540.000. Per la determinazione dell'indennità dovuta per l'apposizione di servitù, considerata la temporaneità dell'intervento, si considera una spesa da sostenere per 5 anni di indennità di occupazione per un totale di euro 2.700.000. In conclusione la spesa complessiva da sostenere per l'indennità di occupazione e l'apposizione della servitù è pari ad euro 3.240.000,00 €. L'onere derivante dall'acquisto e la messa in opera della recinzione e le somme occorrenti per l'indennità di occupazione e l'apposizione della servitù è pari a 9,981 milioni di euro che vengono arrotondati a 10 milioni di euro. Alla presente si allega la tabella dei costi e la planimetria di perimetrazione del terreno sulla base dei casi riscontrati di PSA (sistema informativo del Ministero della salute SIMAN).

Lavorazione	costo unitario	cd/metri	costo per 100.000m (100km)
rete	82,20	2.000,00	164.400,00
pali di sostegno	4,69	40.000,00	187.600,00
bobine stesura	6,80	3.000,00	20.400,00
bobine legatura	2,50	100,00	250,00
tondini	0,54	12.000,00	6.480,00
ancoraggio	2,94	40.000,00	117.600,00
messa in opera	20,00	100.000,00	2.000.000,00
totale costo per 100km			2.496.730,00
totale per 270Km			6.741.171,00
DETTAGLIO			
1. RETE			
N. 2.000 circa rotoli da 50m (pari a 100.000 ml)			
Rete annodata zincata H 145 cm a maglie ondulate progressive dal basso verso l'alto (n. 18 fili orizzontali).			
Larghezza fissa maglia 150 mm – Altezza maglia progressiva come da scheda tecnica allegata			
Fili di vivagno Ø 2,5 mm – altri fili Ø 1,9 mm			
<u>Euro 82,20 netto cad</u>			
N.B. In caso di necessità è possibile quotare anche una rete Annodata fuori standard con caratteristiche uguali a quelle offerte, ma con diametri dei fili più spessi e robusti (fili di vivagno Ø 3,0 mm – altri fili Ø 2,2 mm			
2. PALI DI SOSTEGNO			
N. 40.000 pezzi circa			
T30x30 mm H 1750 mm : peso 1,30 Kg/m ±0,05 / spessore 3,0 ±0,5 mm (secondo tolleranze UNI)			
Finitura : sabbiatura + zincatura a caldo per immersione 450 gr/mq			
<u>Euro 4,69 netto cad</u>			
In alternativa			
N. 40.000 pezzi circa			
T30x30 mm H 1750 mm : peso 1,45 Kg/m ±0,05 / spessore 3,5 ±0,5 mm (secondo tolleranze UNI)			
Finitura : sabbiatura + zincatura a caldo per immersione 450 gr/mq			
<u>Euro 5,20 netto cad</u>			
In alternativa			
N. 40.000 pezzi circa			
T30x30 mm H 1800 mm : peso 2,08 Kg/m ±0,05 / spessore 5,0 ±0,5 mm (secondo tolleranze UNI)			
Finitura : sabbiatura + zincatura a caldo per immersione 450 gr/mq			
<u>Euro 8,15 netto cad</u>			
3. ACCESSORI			
N. 3.000 circa bobine da 100m			
Filo di stesura Ø 2 mm zincato			
<u>Euro 6,80 netto cad</u>			
N. 100 bobine da 100m			
Filo legatura Ø 0,70 mm zincato			
<u>Euro 2,50 netto cad</u>			
N. 12.000 pz			
Tendifilo zincato L. 100 mm			
<u>Euro 0,54 netto cad</u>			
N. 40.000 pz			
Ancora di fissaggio Ø 9 mm			
<u>Euro 2,94 netto cad</u>			
4. MESSA IN OPERA			
<u>Euro 20 al metro lineare</u>			

prospetto conteggio indennità di esproprio e di apposizione della servitù di passaggio per un periodo complessivo di 6 anni sono stati presi a riferimento i prezzi di mercato come disposto dalla sentenza della Corte costituzionale del 10 giugno 2013, n. 181, in luogo all'applicazione dei Valori Medi Agricoli.				
terreno da occupare	m2 terreno da occupare considerando una fascia di occupazione per passaggio per manutenzione, restituzione e costituzione servitù	importo indennità esproprio	importo indennità occupazione considerando 1 anno di tempo per la realizzazione pari ad 1/12 di indennità di esproprio ogni anno di occupazione	importo apposizione servitù. Viene considerato come se fosse applicato il corrispondente importo di occupazione dell'area per il tempo di 6 anni
il contadino il 70% di terreno agricolo	382.200,00	1.890.000,00 €	157.500,00 €	737.500,00 €
il contadino il 30% di terreno edificabile	108.200,00	3.990.000,00 €	332.500,00 €	1.812.500,00 €
lunghezza recinzione da considerare per attività espropriativa	50 Km	4 metri come fascia di occupazione tra recinzione e servitù di passaggio per la lunghezza di 50 km		
costo medio di mercato terreno agricolo	7,50 €	ricavata da una indagine di mercato tra i vari siti della regione Liguria provincia di Genova e Bassano la pacifica (zoni) nella vendita di beni immobili		totale spesa da considerare per occupazione d'urgenza e apposizione servitù per un totale di 6 anni
costo medio di mercato terreno edificabile	42,50 €	ricavata da una indagine di mercato tra i vari siti della regione Liguria provincia di Genova e Bassano la pacifica (zoni) nella vendita di beni immobili		5.240.000,00 €

Infine, al comma 3 è stata introdotta una semplificazione della procedura nel caso in cui le regioni e le autonomie non adottino il piano, stabilendo *che il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina e che, Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione del piano.*

Si tratta di semplificazioni che non determinano pertanto un maggior aggravio a carico della finanza pubblica.

È stato inoltre prevista al comma 4 un'integrazione che stabilisce che il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.

Si rappresenta a tal fine, come già indicato, che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, richiama espressamente le previsioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, "la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese, sostenute, ove previsto dalla normativa vigente."

L'articolo 3 dispone che chiunque, durante lo svolgimento dell'attività venatoria o boschiva, o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali ometta di segnalare il rinvenimento di un esemplare ferito o deceduto di cinghiale, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di euro 500. Pertanto, si prevede un incremento delle entrate.

L'articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 5 sulle disposizioni finanziarie prevede che dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Specifica altresì che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prevede infine che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 6 fissa la data l'entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

05/04/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

